APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER LA GESTIONE DEL CONTO DI AZIONE SPECIALE A FAVORE DEI PAESI A BASSO REDDITO TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E GLI STATI MEMBRI DI DETTA COMUNITA', DA UNA PARTE, E L'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO (IDA), DALL'ALTRA, FIRMATO A BRUXELLES IL 2 MAGGIO 1978

Art. 1 (Accordo Titolo III)

TITOLO III RELAZIONI; CONSULTAZIONI

Articolo 1.

L'Amministratore, finche' non saranno stati impegnati tutti i crediti d'azione speciale, informa la CEE in merito ai progetti e programmi in corso d'elaborazione che devono essere sottoposti alla valutazione dei direttori esecutivi e a quelli che questi ultimi hanno gia' approvato. Durante il periodo dell'erogazione di crediti d'azione speciale, l'Amministratore informa trimestralmente la CEE circa la situazione dei crediti d'azione speciale e le erogazioni relative. L'Amministratore provvede con la massima sollecitudine, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario dell'Associazione, a fornire alla CEE un resoconto particolareggiato del Conto d'azione speciale, unitamente ad un parere sul resoconto da parte dei revisori contabili esterni che agiscono per conto dell'Associazione. Una volta erogati totalmente i crediti d'azione speciale, l'Amministratore provvede a fornire alla CEE non appena possibile una relazione particolareggiata in merito ai progetti e programmi finanziati dal Conto d'azione speciale.

Versione in vigore dal 8 febbraio 1979, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione ed esecuzione dell'accordo per la gestione del conto di azione speciale a favore dei Paesi a basso reddito tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri di detta Comunita', da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978
Estremi	Legge 8 gennaio 1979, n. 15
Partizione	Accordo Titolo III
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-ed-esecuzione-dell-accordo-per-la-gestione-del-conto-di/accordo-titolo-iii-art-1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

Bruxelles il 2 maggio 1978 · Art. 1 (Accordo Titolo III)

Bruxelles il 2 maggio 1978 · Art. 1 (Accordo Titolo III)